

	<p>Ministero dell'Istruzione Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera Via Fra Cristoforo, 6 - 23868 Valmadrera (LC) PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: lcic81200g@pec.istruzione.it Tel.: 0341 581465 - 0341201927 CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco UF4Q07 Sito: www.icsvalmadrera.edu.it</p>	
---	--	---

Valmadrera, 11/10/2021

Agli Alunni
– **Ai Genitori**
e p.c. - Al Personale Docente
– **Al Dsga**
– **Al Personale Ata**
– **Agli Atti**
– **Sito**

Oggetto: acquisizione e divulgazione materiali videolezioni.

Gentilissimi,

con la presente, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria, come da precedenti comunicazioni, vi confermiamo che il nostro Istituto effettua le attività didattiche in DDI, Didattica Digitale Integrata, qualora necessarie, anche tramite videolezioni, fatto salvo quanto previsto da diverse Note e comunicazioni del Ministero dell'Istruzione e delle sue articolazioni territoriali, l'USR Lombardia e l'UST di Lecco.

Ciò premesso, Vi chiediamo di applicare i seguenti accorgimenti:

- 1 contribuire a garantire il corretto svolgimento delle videolezioni;
- 2 evitare l'accesso a soggetti non autorizzati;
- 3 evitare la diffusione di immagini o video, registrati durante le videolezioni.

A questo proposito, Vi ricordiamo che qualsiasi utilizzo, non autorizzato, delle immagini o video delle videolezioni, esporrà l'alunno/a a sanzioni disciplinari e genererà l'ipotesi di risarcimento, in sede civile, ed, eventualmente, anche sanzioni penali, che, di seguito, si espongono: nella fattispecie, filmare le videolezioni con lo *smartphone* e pubblicarle sui *social*, con commenti inadeguati.

Ribadiamo, infatti, che la legge stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui, soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola (Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n. 633/1941) vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un *social network*.

Se un privato pubblica un'immagine altrui, senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto, commette un illecito civile e l'interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all'autore della pubblicazione o al gestore dello spazio *online* la rimozione immediata delle immagini o dei video.

Se la pubblicazione delle immagini provoca un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento.

Se la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l'ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata Art. 595, Cod. penale e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Chiunque pubblichi immagini altrui, senza averne acquisito il consenso, per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito dei dati, di cui all' Art. 167 D.Lgs. n. 196/2003, punito con la reclusione fino a tre anni.

Tutto ciò premesso confidiamo nella Vostra collaborazione, per garantire il corretto utilizzo dello strumento web, utilizzato per le videolezioni, al fine di garantire la continuità didattica della scuola in questo difficile periodo che affronta il nostro Paese.

Certi della Vostra collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino